



Comune di Rescaldina

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI**

## **ARTICOLO 1**

### **PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE**

1. Il Comune di Rescaldina nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa ed in ossequio dell'art.1 comma 1 e 2 , dell'art. 4, dell'art. 6 comma 1 del proprio Statuto, e agli articoli 2 e 3 della Costituzione, promuove azioni positive volte ad eliminare ogni discriminazione esistente, determinando condizioni di pari opportunità nella comunità locale.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate. A tal fine i benefici de quo verranno disciplinati nei regolamenti comunali di settore in conformità alle leggi vigenti.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - A) Casa;
  - B) Sanità e servizi sociali;
  - C) Cultura, sport e tempo libero;
  - D) Formazione, scuola e servizi educativi;
  - E) Diritti e partecipazione;
  - F) Trasporti.
  - G) Politiche per giovani, genitori anziani.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislatura statale dalle unioni civili al fine di garantire principi di libertà ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
5. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che abbiano chiesto e ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

## **ARTICOLO 2**

### **ISTITUZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE**

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Rescaldina("Il Registro"), ai sensi dell'art. 1 per le specifiche finalità contenute negli articoli precedentemente richiamati e dell'art. 8, comma 1 dello Statuto Comunale .
2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - A) Due persone maggiorenni, sia cittadini italiani sia stranieri;
  - B) Non legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela;
  - C) Legate da vincoli affettivi, da motivi di reciproca e gratuita assistenza morale e/o materiale;
  - D) Aventi residenza anagrafica nel Comune di Rescaldina;
  - E) Coabitanti;
  - F) Aventi stato civile libero o in stato di separazione legale dal momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

- G) Non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.
3. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'Ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 del presente articolo.
  4. Per l'apposizione della firma d'iscrizione, i cittadini che ne fanno richiesta, hanno diritto ad una cerimonia di celebrazione effettuata dal sindaco o da un suo delegato.
  5. L 'Ufficio comunale competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

### **ARTICOLO 3 CANCELLAZIONE**

1. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione (art. 2 comma 2), comporta la cancellazione dal Registro, anche d'ufficio.
2. Ciascuno dei componenti l'Unione Civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
3. L 'Ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal registro.
4. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'Ufficio provvede a inviare all'altro componente dell'Unione Civile una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
5. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'ufficio competente provvede d'ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento di cancellazione che costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
6. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
7. Nel caso permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta anche di una sola delle parti interessate.
8. L'unione civile cessa con la morte di uno dei due contraenti, salvi i benefici previsti dal Comune per il superstite.

### **ARTICOLO 4 EFFETTI**

1. Sino alla riforma del "Diritto di famiglia e dello stato civile", la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 e comma 3 del presente Regolamento.

2. Pertanto la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative e amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
3. All'interno del Comune di Rescaldina, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

## **ARTICOLO 5**

### **UFFICIO COMPETENTE E MODALITA' OPERATIVE**

1. L'Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio Anagrafe.
2. Il Registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti,
3. L'Ufficio competente, con determinazione del Responsabile del servizio, approva lo schema del Registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere; individua, inoltre, l'addetto all'Ufficio, responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione.
4. Qualunque ufficio venga in possesso, nell'esercizio delle funzioni, circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica di dati annotati sul Registro è tenuto a comunicare, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio competente le notizie in suo possesso.
5. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, su richiesta libera dei contraenti od opportunamente motivata da parte di terzi, L'Ufficio comunale competente certifica l'iscrizione nel Registro.
6. Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla L.n.241/1990 e s.m.i. e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 (tutela dati personali).

## **ARTICOLO 6**

### **ENTRATA IN VIGORE E TRANSITORIA**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto Comunale il presente Regolamento entra in vigore dopo dieci giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.
2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui al precedente articolo 5, costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.